

Infortunio lungo il tragitto casa-lavoro: come comportarsi?



Fonte: legge per tutti di [Maura Corrado](#)

Un incidente lungo il tragitto che si compie per andare al lavoro può capitare. Ma non sempre si viene risarciti. Vediamo perché.

Gli **incidenti lungo il tragitto casa-lavoro** sono molto più frequenti di quanto si pensi. Ma, a differenza di quanto si crede, il **risarcimento** non è automatico.

Infortunio in itinere: cos'è?

Prima di capire quando si possono avanzare delle pretese nei confronti dell'**Inail** è opportuno capire cosa si intende per **infortunio in itinere**. Si tratta di quello capitato al lavoratore:

– durante il **normale percorso di andata e ritorno** dal luogo in cui abita al luogo in cui lavora: ad esempio, se Tizio per andare a lavoro deve percorrere Via dei Fiori per 5 chilometri, questo deve intendersi il normale percorso. Se, però, Tizio devia per Via degli Alberi, magari per accompagnare la figlia a scuola prima di andare in azienda, la “normalità” del percorso viene meno;

– o durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore presta la sua attività per più aziende;

– o durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello in cui egli abitualmente consuma i pasti, se in azienda non è presente un servizio mensa.

Infortunio in itinere: cosa si intende per normale percorso?

Quando si parla di “normale percorso” casa-lavoro (e viceversa) si intende quello più breve e diretto. Significa che, come abbiamo detto facendo l'esempio di Tizio che accompagna la figlia a scuola, se il lavoratore devia o sceglie percorsi diversi, per ragioni indipendenti dal lavoro,

eventuali incidenti non verranno risarciti, a meno che – ma in via del tutto eccezionale – egli, per determinate condizioni di viabilità (ad esempio, perché sulla strada abituale ci sono lavori in corso, traffico, maltempo), non sia costretto a scegliere il percorso più lungo. Dunque, l'infortunio è tutelato in caso di interruzioni o deviazioni effettuate:

– per attuare un **ordine impartito dal datore di lavoro**;

– per ragioni di necessità: in altre parole, per esigenze essenziali ed improrogabili o per l'adempimento di obblighi penalmente rilevanti.

Infortunio *in itinere*: il lavoratore può usare la propria auto?

Naturalmente, il risarcimento spetta anche nel caso in cui il lavoratore abbia utilizzato la propria auto privata, a patto che rispetti le regole del codice della strada e che ciò sia necessario [1]: ad esempio, se la zona dove si trova il posto di lavoro non è servita da mezzi pubblici o, per raggiungerla con questi ultimi, il lavoratore ci impiega troppo tempo o dove spendere molti soldi. A confermare quanto detto è la stessa Corte di Cassazione secondo la quale è consentito utilizzare il **mezzo privato** quando:

– **non ci sono mezzi pubblici** [2];

– ci sono mezzi pubblici ma non consentono la puntuale presenza sul luogo di lavoro, o per il lavoratore risulta scomodo o costoso prenderli in relazione alle esigenze di vita sue e della sua famiglia [3].

Infortunio *in itinere*: cosa viene risarcito?

La Corte di Cassazione [4] è intervenuta, inoltre, chiarendo che non tutte le tipologie di sinistri possono essere risarcite: devono dipendere da vicende direttamente collegate con il lavoro. Per capirci: se Tizio deve a Caio una somma di denaro e Caio, per ritorsione, lo aggredisce in Via dei Fiori mentre va al lavoro, è chiara l'assenza di collegamento tra l'infortunio e il lavoro e, pertanto, nessun risarcimento spetterà a Tizio. Ancora: se Mevia viene aggredita lungo la strada che fa per andare in azienda dal suo ex che la stalkerizza, non verrà risarcita. Ciò in quanto, a tal fine, l'infortunio *in itinere* è tale solo in presenza di ben determinati presupposti:

– la **causa violenta**;

– l'**occasione di lavoro**.

Si comprende che l'Inail non copre le spese quando il collegamento fra l'incidente e il normale percorso di andata e ritorno da casa al lavoro deriva soltanto da una semplice coincidenza di tempo e di luogo.

Analogamente il risarcimento è escluso per gli infortuni direttamente causati:

– dall'**abuso di alcolici e psicofarmaci**;

– dall'**uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni**;

– dalla **mancanza della prescritta abilitazione di guida**;

– dalla **violazione del codice della strada** da parte del conducente.

note

[1] Cass. ord. n. 22759 del 03.11.2011; Cass. sent. n. 995 del 17.01.2007; Cass. sent. n. 19940 del 06.10.2004.

[2] Cass. sent. n. 12891 del 28.09.2000.

[3] Cass. sent. n. 6210 del 07.03.2008.

[4] Cass. sent. n. 17685 del 07.09.2015.